

AVV. CARLO DE CRISTOFARO  
VIA DEI DUE PRINCIPATI N. 39 – 84122, SALERNO (SA)  
TELEFAX 0893180365 – MOBILE 3331006615  
PEC: avvcarlodecristofaro@pec.ordineforense.salerno.it

TRIBUNALE DI SALERNO - SEZ. LAVORO

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C.**

E CON ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO EX ART. 151 C.P.C.

**Per:** Prof.ssa MANZOLILLO Monica, nata a Polla (SA) il 26.06.1974 (c.f. MNZMNC74H66G793E), residente in Salerno alla via P. Del Pezzo 54/A, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in allegato al presente atto, dall'Avv. Carlo De Cristofaro (c.f. DCRCRL89P16H703M), presso il cui studio legale, sito in Salerno alla via Dei Due Principati n. 39, elettivamente domicilia, il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni da parte della cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvcarlodecristofaro@pec.ordineforense.salerno.it ovvero al numero di fax 089.3180365.

- RICORRENTE -

**Contro:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (c.f. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma alla via Trastevere, 76/A, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, ivi corrente al Corso Vittorio Emanuele n. 58;

**E contro:** Ufficio scolastico Regionale della Campania (c.f. 80039860632), in persona del Dirigente p.t., con sede in Napoli alla via Ponte della Maddalena n. 55, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, ivi corrente al Corso Vittorio Emanuele n. 58;

**E contro:** Ufficio scolastico Regionale della Campania - Ambito Territoriale di Salerno (c.f. 95074310657), in persona del Dirigente p.t., con sede in Salerno alla via Monticelli n. 1, località Fuorni, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, ivi corrente al Corso Vittorio Emanuele n. 58



- RESISTENTI -

**E contro:** i docenti appartenenti alle fasi B1, B2 e B3, ed assegnatari dell'Ambito 0026-0023-0024-0025-0027 senza alcuna precedenza e con punteggio inferiore a quello vantato dalla ricorrente, ovvero punti 104.

- POTENZIALI RESISTENTI -

\* \* \* \*

#### SI PREMETTE

- che la Prof.ssa Monica Manzolino, come sopra generalizzata, è docente di scuola secondaria di secondo grado, assunta con contratto a tempo pieno ed indeterminato a partire dal 01.09.2007 a seguito del superamento di pubblico concorso, con sede di titolarità presso ISIS "E. Cesaro" in Torre Annunziata (NA);
- che ella, per l'anno scolastico 2016-2017, risulta assegnata, in regime provvisorio, presso il Liceo scientifico "Gian Camillo Glorioso" di Montecorvino Rovella, posto di sostegno;
- che la ricorrente ha presentato per l'anno scolastico 2016-2017, nei tempi e nei modi previsti, domanda per la partecipazione al piano di mobilità interprovinciale da Napoli a Salerno per la scuola secondaria di secondo grado relativamente alla docenza in materia di sostegno (all. 1), designando, nell'ordine di seguito indicato, i seguenti ambiti di preferenza territoriale per la regione Campania: Ambito 026, Ambito 023, Ambito 025, Ambito 027, Ambito 024;
- che, con comunicazione del 13 agosto 2016, la ricorrente veniva resa edotta della reiezione della propria istanza (all. 2);



- che, dall'esame della graduatoria per la mobilità in ordine alla docenza in materia di sostegno (all. 3), si evince che alla ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a 104;
- che alla domanda della ricorrente è stata preferita, in maniera illegittima (così come si evince dai motivi di seguito indicati), quella delle docenti Goglia Rita e Aiello Luisa;
- che, pertanto, il provvedimento di rigetto della domanda di mobilità inoltrata dalla Prof.ssa Monica Manzolillo, oltre che immotivato, è del tutto illegittimo;
- che, mediante comunicazione del 18.08.2016 (all. 4), la ricorrente rendeva edotti i competenti uffici dell'errore materiale che era stato commesso in sede di elaborazione della graduatoria per la mobilità, senza però ricevere fattivo riscontro;
- che per l'effetto, la chiesta conciliazione è da ritenersi non accolta e/o rigettata per il silenzio tenuto dall'Ufficio Scolastico regionale;
- che la reiezione della domanda proposta dalla Prof.ssa Manzolillo, oltretutto immotivata, è ingiusta ed illegittima per i seguenti

## MOTIVI

### **1. Sulla competenza territoriale.**

Preliminarmente la scrivente difesa ritiene opportune le seguenti osservazioni relative alla competenza territoriale prescelta ai fini della proposizione del presente ricorso.

Orbene, ricordiamo a noi stessi che nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile e la presente azione giudiziaria è promossa nei confronti del MIUR, il riferimento normativo sembra essere costituito dal quinto comma dell'art. 413 c.p.c., a norma



del quale *“competente per territorio, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alla dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto, o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*, ove il concetto di Ufficio va, logicamente, assimilato a quello di sede di servizio. Del resto del medesimo avviso sembra essere anche la Suprema Corte, la quale, con ordinanza n. 10449 del 22 maggio 2015 ha stabilito che è proprio l’art. 413, 5° comma, c.p.c. a doversi individuare quale riferimento normativo inderogabile nella determinazione della competenza territoriale del Tribunale destinato a ricevere il ricorso di un dipendente della P.A. (cfr. anche, in senso conforme, Cass. Civ., 26 ottobre 2010, n. 21883; Cass. SS.UU., 11043/2001).

Poiché, in base all’art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l’individuazione dell’Ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi del citato art. 413 c.p.c., deve essere necessariamente fatta al momento del deposito del ricorso per cui, considerata la sede di servizio attuale della ricorrente in Montecorvino Rovella (SA) e la data di deposito del ricorso, la competenza territoriale per il caso di specie appare senza ombra di dubbio riferibile in via esclusiva al Tribunale di Salerno, sezione Lavoro, ove viene depositato il presente ricorso ed incardinato il conseguenziale giudizio.

## **2. Natura e quadro normativo relativi alla domanda di mobilità per "Fase B".**

Corre, preliminarmente, l’obbligo di precisare che la ricorrente, essendo stata assunta prima dell’anno 2014, si è proposta quale candidata alla "fase B1" della procedura di mobilità per l’anno scolastico 2016/2017,



introdotta mediante il piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, comma 108, lett. c), l. 13 luglio 2015, a norma del quale *"per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati"*.

Ciò posto, la procedura di mobilità è stata analiticamente disciplinata mediante l'art. 6 del C.C.N.L. mobilità del 08.04.2016, con cui è stata prevista una suddivisione della procedura in quattro distinte fasi, rispetto alle quali la fase B, di interesse nella presente vertenza, viene così articolata: *"gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in*



*ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo abito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia; gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della fase D".*

L'allegato 1 del predetto C.C.N.L. fissa, infine, i criteri di assegnazione delle sedi per cui i docenti hanno espresso la preferenza nella domanda di mobilità, statuendo quanto segue: *"Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è stato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le province, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina".*



Dall'esame del quadro normativo richiamato ne discende che, conformemente alle preferenze espresse al momento di presentazione della domanda, l'amministrazione attribuisce la singola sede sulla base del punteggio del candidato. Tale operazione, per quanto logicamente cristallina, non è stata rispettata nel caso di specie, con palese violazione dei principi di correttezza, buona fede, buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., a cui è informato l'esercizio della funzione pubblica.

**3. Relativamente al merito - Violazione dell'art. 1, comma 108, l. n. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza legata all'O.M.), dell'art. 6 C.C.N.L. mobilità scuola dell'8 aprile 2015 e dell'O.M. n. 241/2016.**

Non sfuggirà, agli occhi di chi legge, che nel caso di specie sia stata evidentemente perpetrata una violazione dell'art. 1, comma 108, l. n. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza legata all'O.M.), nonché dell'art. 6 C.C.N.L. mobilità scuola dell'8 aprile 2015 e dell'O.M. n. 241/2016, in particolare in quanto alla Prof.ssa Manzolillo sono state preferite, ingiustamente, le Prof.sse Aiello Luisa e Goglia Rita.

Quanto alla posizione di Aiello Luisa (entrante in provincia di Salerno dalla provincia di Messina), si evidenzia preliminarmente che a quest'ultima è stato attribuito un punteggio pari a 55, mentre la ricorrente è titolare di un punteggio pari a 104: tale dato sarebbe di per sé sufficiente a far emergere che, con tutta evidenza, si è occorsi in una ingiusta disparità di trattamento nella posizione delle due docenti, ma vi è di più. La Prof.ssa Aiello, infatti, è stata assegnata all'ambito Campania 0027 pur non avendone mai fatto richiesta. Come si evince



con tutta chiarezza dalla domanda da quest'ultima presentata (all. 5), infatti, l'unica preferenza è stata espressa in ordine all'ambito 0023 (cfr. pag. 7 della domanda), ma giammai per l'ambito 0027. Costei, dunque, si è vista trasferita in un ambito territoriale che non solo non rientrava in quelli annoverati nella propria candidatura, ma ciò è stato effettuato in spregio della preferenza che la Prof.ssa Manzolillo (titolare di un punteggio pari a quasi il doppio di quello della Aiello) aveva già espresso per il medesimo ambito. Ma vi è di più. La Prof.ssa Aiello dichiara, a pag. 4 della propria domanda, di rientrare nel quinquennio di occupazione del posto speciale/di sostegno (avvalendosi, quindi, del relativo punteggio extra ai fini del computo dei privilegi preferenziali per la mobilità). Tale dichiarazione non può che considerarsi non verosimile né tantomeno veritiera, atteso che ella ha conseguito l'immissione nel ruolo in classe A037 (Filosofia e Storia) nell'anno accademico 2014/2015 e che il passaggio sul ruolo "sostegno" si è realizzato solo nell'anno accademico corrente (2016/2017). Costei, insomma, non poteva già occupare un posto sul ruolo "sostegno" se le è stato concesso solamente quest'anno...

Si passa ora all'esame della posizione della Prof.ssa Goglia Rita (entrante in provincia di Salerno dalla provincia di Genova). Anche in questo caso si evidenzia preliminarmente che a quest'ultima è stato attribuito un punteggio pari a 59, mentre la ricorrente è titolare di un punteggio pari a 104. Pur essendo tale dato più che sufficiente ai fini del riconoscimento di un evidente errore nell'attribuzione dell'ambito di destinazione, si evidenzia pure che la griglia delle "Precedenze" della domanda da costei compilata non sembra affatto congrua ed intrinsecamente coerente (all. 6). Risulta, infatti, popolato (senza però che nell'elenco degli allegati alla domanda sia presente alcun documento giustificativo) solo il campo relativo a "Provincia per la





quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 33, commi 5 e 7 L. 104/92 (nei limiti previsti dall'art. 13, comma 1, punto V del contratto di mobilità)" con l'indicazione della provincia "SA". Tale dichiarazione induce chi legge in errore, in quanto si sarebbe portati ad attribuire alla Prof.ssa Goglia un *bonus* derivante da ricongiungimento familiare per assistenza a parente disabile, ma in realtà, nel caso di specie, la realtà dei fatti è diversa. La predetta, infatti, a pagina 2 della propria domanda, specifica quale Comune destinato al ricongiungimento quello di Eboli (codice catastale D390), ma tale comune non viene incluso all'interno dell'ambito territoriale n. 0027 (all. 7), pertanto l'indicazione della precedenza prevista dall'art. 33, commi 5 e 7 L. 104/92 (nei limiti previsti dall'art. 13, comma 1, punto V del contratto di mobilità) deve aver generato, nell'algoritmo ministeriale, l'attribuzione di un *plus* nei requisiti di trasferimento, che di fatto non ha il proprio riscontro nel novero dei comuni di cui all'ambito 0027, in cui Eboli (SA) è escluso. Inoltre, i resistenti dovrebbero anche chiarire a quale 'parente' sia da riferire l'invocato beneficio ex legge n. 104/92, posto che esso non è operativa – per i trasferimenti interprovinciali – se non concesso allo stesso richiedente (in questo caso la prof.ssa Goglia) o uno dei suoi figli...

#### **4. Sulla sussistenza del *periculum in mora*. Necessità di emissione di provvedimento ex art. 700 c.p.c.**

È altresì pacifico come al caso di specie sia agevolmente applicabile il rimedio previsto dall'art. 700 c.p.c.

Quanto al *fumus boni iuris*, ci si riporta integralmente a quanto sopra descritto, sostanziantesi nell'evidente violazione, commessa dalla Pubblica Amministrazione, dell'art. 1, comma 108, l. n. 107/2015



(assegnazione sulla base della tabella di vicinanza legata all'O.M.), dell'art. 6 C.C.N.L. mobilità scuola dell'8 aprile 2015 e dell'O.M. n. 241/2016, in conseguenza della quale la domanda di mobilità della ricorrente non è stata accolta, e quest'ultima, anzi, è stata 'scalzata', in graduatoria, dalle Prof.sse Goglia Rita ed Aiello Luisa, assegnate all'ambito 0027 sebbene prive dei titoli di preferenza e dotate, rispettivamente, di un punteggio pari a 59 e 55, di gran lunga inferiore a quello della ricorrente, pari a 104.

Per quanto attiene, invece, il profilo del periculum in mora, la giurisprudenza, con particolare riferimento a casi identici a quello odiernamente posto all'attenzione dell'Ill.mo Giudice adito, ne ha riconosciuto pacificamente ed unanimemente la sussistenza (cfr., ex multis, Tribunale di Pavia - Sez. Lavoro, ordinanza del 11.11.2016, Dott.ssa Federica Ferrari; Tribunale di Napoli Nord - Sez. Lavoro, ordinanza del 31.10.2016, Dott.ssa Fabiana Colameo; Tribunale di Trani - Sez. Lavoro, ordinanza del 16.09.2016, Dott. Giuseppe Di Trani).

In particolare, come è stato giustamente evidenziato anche nei provvedimenti richiamati, si sottolinea che la durata di un giudizio ordinario di merito inciderebbe in maniera letale sull'interesse della ricorrente a ricevere adeguata tutela relativamente alle doglianze esposte in questa sede. È certamente noto, agli occhi di chi legge, che sarà pressoché impossibile conseguire un provvedimento di definizione del presente giudizio prima dell'apertura del prossimo bando di mobilità (mesi febbraio-maggio 2017, presumibilmente), pertanto è necessario che venga emesso, quantomeno, un provvedimento di urgenza al fine di non pregiudicare la posizione lavorativa della ricorrente in vista della prossima candidatura, che a questo punto verrebbe proposta solo in via "prudenziale", ma senza il disagio



derivante da un giudizio non ancora deciso, solidamente incardinato, eppure non ancora definito nemmeno in via cautelare. Vi è inoltre da considerare che la gravità delle circostanze sino ad ora significate è ulteriormente appesantita dal fatto che, se l'Ill.mo Giudice adito non emettesse un provvedimento d'urgenza nel senso qui indicato e favorevole alla ricorrente, ella parteciperebbe al prossimo bando di mobilità quale 'docente fuori provincia', andando automaticamente in coda a tutti i proponenti 'entro provincia' e perdendo la priorità che le spetta quale avente diritto a rientrare in provincia già con la mobilità B1 A.S. 2016/2017, evento che si sarebbe naturalmente verificato se le amministrazioni resistenti non avessero commesso le violazioni odiernamente censurate.

Del resto, ad ulteriore sostegno di ciò, si evidenzia anche che la Prof.ssa Manzolillo vive a Salerno, è coniugata e madre di due figli. È dunque reale, e non solo potenziale, il paventato pericolo che i tempi di un giudizio di merito possano significativamente incidere su diritti della lavoratrice espressione di valori costituzionali, quali il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.), la tutela della maternità e dell'infanzia (art. 31 Cost.) ed il ruolo della donna lavoratrice, cui va consentito l'adempimento dell'essenziale funzione familiare (art. 37 Cost.), principi, questi ultimi, a cui la giurisprudenza si è sempre dimostrata sensibile (cfr. Trib. Roma, 26 gennaio 2000: "In caso di trasferimento, sussiste il 'periculum in mora', necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare o di relazione, non risarcibili per equivalente").

\* \* \* \* \*



Tutto ciò premesso, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Salerno, in funzione del  
Giudice del Lavoro, accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

#### **In via pregiudiziale:**

α. Autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso e del pedissequo emanando decreto secondo le seguenti modalità:

\* Per Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (c.f. 80185250588), Ufficio scolastico Regionale della Campania (c.f. 80039860632) e Ufficio scolastico Regionale della Campania - Ambito Territoriale di Salerno (c.f. 95074310657), tutti come leg.te rapp.ti, mediante notificazione presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, ivi corrente al Corso Vittorio Emanuele n. 58;

\* Per i controinteressati, mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, laddove si specifichi che per controinteressati vadano intesi: "i docenti appartenenti alle fasi B1, B2 e B3, ed assegnatari dell'Ambito territoriale della Campania, 0026-0023-0024-0025-0027 senza alcuna precedenza e con punteggio inferiore a quello vantato dalla Prof.ssa Monica Manzolino, ovvero punti 104". Tanto rileva, in particolare, considerato che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso e che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significativa, al riguardo, sono le riflessioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106 "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legale della Provincia o della Gazzetta



Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato"; che la pubblicazione in G.U. è comunque oltremodo onerosa per la ricorrente; che già l'art. 12 della l. 21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D.Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (cfr. ordinanze TAR Lazio nn. 176/09, 178/09, 179/09); che tale modalità viene sistematicamente utilizzata sia dal Giudice Amministrativo che dal Giudice Ordinario nelle ipotesi di vertenze collettive, tanto che è stato predisposto un apposito sito web: [http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_16/novembre](http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_16/novembre).

### **In via preliminare e d'urgenza:**

Previa fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, emettere ordinanza ex art. 700 c.p.c. con la quale – rilevato il fumus di legittimità della domanda e l'irreparabile pregiudizio alle ragioni della ricorrente che conseguirebbe al protrarsi del giudizio oltre i termini di presentazione della domanda di mobilità per l'annualità scolastica futura (2017/2018) – venga ordinato all'amministrazione resistente **di riesaminare la posizione della ricorrente** e di assegnare l'istante ad una sede compresa nell'ambito 0027 per la Regione



Campania (provincia di Salerno) ovvero in altro ambito indicato nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza indicato dalla ricorrente e tenendo conto del punteggio dalla stessa vantato nonché del criterio della viciniorietà;

**Nel merito:**

1. Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1, comma 108, l. n. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza legata all'O.M.), dell'art. 6 C.C.N.L. mobilità scuola dell'8 aprile 2015 e dell'O.M. n. 241/2016;
2. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione di una sede compresa nell'ambito 0027 per la Regione Campania (provincia di Salerno) ovvero in altro ambito indicato nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza indicato dalla ricorrente e tenendo conto del punteggio dalla stessa vantato nonché del criterio della viciniorietà;
3. Ordinare all'amministrazione resistente di assegnare l'istante ad una sede compresa nell'ambito 0027 per la Regione Campania (provincia di Salerno) ovvero in altro ambito indicato nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza indicato dalla ricorrente e tenendo conto del punteggio dalla stessa vantato nonché del criterio della viciniorietà.

Con condanna alle spese ed ai compensi del presente giudizio.

Si dichiara che il valore della presente vertenza è indeterminato, pertanto il contributo unificato versato è pari ad € 259,00.

Si producono mediante deposito, oltre alla procura alle liti:

- 1) Domanda di mobilità;
- 2) Comunicazione di rigetto dell'istanza di mobilità;



- 3) Graduatoria mobilità sostegno;
- 4) Reclamo del 18.08.2016;
- 5) Domanda Prof.ssa Aiello con anagrafica;
- 6) Domanda Prof.ssa Goglia;
- 7) Griglia Comuni ambito 0027;
- 8) Contratti e O.M.;
- 9) Giurisprudenza citata.

*Salvis iuribus.*

Salerno, 19 novembre 2016

Avv. Carlo De Cristofaro

